

BGE 76 II 212

Bundesgericht (BGE), 1950-09-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_76_II_212

FR: ATF 76 II 212

IT: DTF 76 II 212

Volltext

212 Erbrecht. N° 30. 2. - Die Widerklagebegehren um Herabsetzung und um Verurteilung der Kläger zum Ersatz von Steuern, Abgaben und Unterhaltsleistungen sowie von Gerichts- und Anwaltskosten im Verfahren betreffend Verfügungs- beschränkung werden abgewiesen. Auf da.s Widerklagebegehren um Aufhebung einer Grundbuchsperrung wird nicht eingetreten. 30. Sentenza 28 settembre 1950 della 11 Corte civile nella causa Pedrazzi contro Bolongaro. Oollazione delle speße d'istruzione e d'educazione dei singoli figli. Rapporto tra l'art. 631 cp. 1 ce e gli art .. 275 e 276 ce. Ausgleichung der Auslagen des Erblassers für die Erziehung und Ausbildung einzelner Kinder. Verhältnis zwischen dem Art. 631 und den Art. 275 und 276 ZGB. Rapport des dépenses laues par le de aujus pour l'education et l'instruction de ses enfants. Relation entre l'art. 631 et art. 275 et 276 ce. A. - Con testamento olografo 17 gennaio 1941 Leo- nilde Bolongaro-Chiodi nomino erede universale la figlia Annetta ved. Pedrazzi e laseio ai figli Emilio ed Angelo la l~gittima con l'obbligo di conferire alla sueeessione « eio ehe hanno rievuto per ragioni di studio 0 altrimenti». Allorhe Domenico Bolongaro, marito e padre delle parti in causa, mori nel 1900, Elnilio aveva quindici anni, Annetta dodiei ed Angelo otto. Essi furono quindi al le- vati dalla madre eon la quale la figlia Annetta, anehe dopo il suo matrimonio e un breve periodo di assenza, ritorno a eonvivere. Ordinata la divisione ereditaria a eura deI notaio Gia- nella, sorsero domande e eontestazioni per la eompleta- zione deI l'inventario sueeessorio: la eoerede Annetta ehiese ehe al l'attivo deI la massa fosse iseritto un eredito di 9800 fr. verso il eoerede Angelo, somma eh'egli doveva conferire alla massa per spese di .studi sopportate dalla Erbrecht. N° 30. 213 madre. A prova di questo ammontare Annetta Pedrazzi invoeava le iserizioni ehe la de cuius aveva fatte in un libretto intitolato « Nota spese studi Ninin », la cui esat- tezza era pero contestata. Angelo Bolongaro nego ehe potesse derivargli dal testamento un obbligo di eollazione a dipendenza di spese di studi ehe sarebbero in realta., neI la maggior parte, spese di pensione durante il tempo deI la sua lniore eta.. Con sentenza 9 agosto 1949 il Pretore di Loearno con- danno Angelo Bolongaro a conferire al la massa ereditaria deI la madre Leonilde Bolongaro la somma de 9800 fr. risultante daI le iscrizioni fatte nel suddetto libretto a titolo di spese di studi. La Camera civile del Tribunale d'appeI lo respinse inveee, eon giudizio 23 maggio 1950, la pretesa di eollazione formulata dall'attrice. La Camera eivile del Tribunale d'appeI lo osserva in sostanza quanto segue: Contraria- mente all'opinione del Pretore, l'art. 631 ep. 1 CC non e deterlninante in conereto. Non basta ehe la testatrice abbia manifestato la volonta. di assoggettare a eollazione le spese di studi deI figlio Angelo; ocoorre altresì ehe queste spese eecedano la lniura usuale. Questo seeondo presupposto manea in conereto. Inoltre, dando al figlio Angelo una speeiale istruzione professionale, la madre non ha fatto altro ehe ossequiare l'obbligo legale previsto dall'art. 276 CC. Quanto essa ha speso a questo fine dal 1905 al 1917 non ecede la lniura eonsueta ne supera la sua potenzialita. eeonolnlea: come risulta dagli atti, Leonilde Bolongaro era benestante. D'altra parte, l'art. 272 CC dispone ehe

i genitori sopportano le spese di mantenimento e di educazione dei figli secondo il regime dei propri beni. B. - Annetta Pedrazzi ha deferito questa sentenza al Tribunale federale mediante un ricorso per riforma, chiedendo la condanna di Angelo Bolongaro alla collazione di 9800 fr. per spese di studi. I convenuti hanno ecollato il rigetto del ricorso. 214 Erbrecht. N° 30. Considerando in diritto " 1. e2. - 3. - Nel merito, deve rilevarsi che, secondo la riforma, l'impugnata sentenza viola l'art. 631, ep. 1, 00, perché fa dipendere la collazione delle spese di studi, oltre che dalla volontà del testatore d'imporgli, anche dal presupposto che esse eccedono la misura consueta. Sta bene che questo secondo requisito dev'essere soddisfatto soltanto quando non sia provata una diversa volontà del de cuius, la quale in concreto risulta dal testamento redatto da Leonilde Bolongaro il 17 gennaio 1941 e pubblicato davanti alla Pretura di Locarno il 26 aprile 1946. Ma, dichiarando che le spese debbano eccedere la misura consueta e respingendo l'obbligo di collazione di Angelo Bolongaro perché la de cuius era tenuta a dargli un'istruzione professionale, la Camera civile del Tribunale d'appello non ha violato l'art. 631, ep. 1, 00 nella misura in cui si tratta di spese d'istruzione professionale, cui la madre era tenuta nella sua qualità di detentrice della patria potestà. a norma degli art. 275 e 276 CO. Dn siffatto obbligo, che emana dalla patria potestà., cade quando il figlio ha raggiunto la maggiore età.. Appunto a motivo di questo nesso con la patria potestà., il legislatore ha ritenuto necessario di riservare, nel caso in cui i genitori fossero privati del diritto di esercitarla, l'obbligo di sopportare le spese di mantenimento e di educazione dei figli (art. 289 CC). Fondandosi su quanto risulta dagli atti di causa, si deve ammettere che in concreto le spese sostenute dalla madre fino alla maggiore età del figlio Angelo per i di lui studi non superano, data la situazione economica della de cuius e considerato il 101'0 ammontare, la misura consueta, ossia quella prevista dagli art. 275 e 276 OC, e non sono quindi soggette a collazione. Le prestazioni dei genitori a favore dei figli oltre la minore età. non sono invece fatte in virtù d'un obbligo legale, ma a titolo volontario. Ne segue che queste I) L Obligationenrecht. N° 11. 215 prestazioni possono essere assoggettate integralmente a collazione quando il testatore ne abbia espresso la volontà. a norma dell'art. 631 CC. In concreto l'impugnata sentenza viola il diritto federale nella misura in cui, nonostante la contraria volontà della de cuius, ha negato la collazione anche di quelle spese di studi che l'attrice aveva sopportate nel periodo posteriore alla maggiore età del convenuto Angelo Bolongaro. Dagli atti non risulta la data precisa alla quale Angelo Bolongaro diventò maggiorenne ; appare soltanto che egli raggiunse la maggiore età. nel 1912. La seconda giurisdizione cantonale accerterà. questa data esatta e stabilirà. pure l'ammontare delle spese che la de cuius ha fatte per il figlio Angelo nel periodo dopo la sua maggiore età. e che sono soggette a collazione, spese che, secondo l'attrice, sarebbero provate dalle iscrizioni nel libretto in atti « Nota spese studi Ninin», iscrizioni che la sentenza impugnata contesta in parte. IIL OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 31. Sentenza 4 luglio 1950 della I Corte civile nella causa Cantone Tieino contro Matasei e Balemi. L'art. 58 CO non impone allo Stato, proprietario d'una strada l'obbligo d'insabbiarla per facilitare la circolazione invernale; delle automobili. Resta riservato un siffatto obbligo in virtù della legislazione cantonale. Werkhaftung. Art. 58 OR verpflichtet den Staat als Eigentümer ?iner -trasse nicht, diese zur Erleichterung des Autoverkehrs nn Willter zu sanden; vorbehalten bleibt das Bestehen einer solchen Pflicht auf Grund der kantonalen Gesetzgebung. Responsabilité du propriétaire d'ouvrages. L'art. 58 CO n'oblige pas l'Etat, propriétaire d'une route, de repandre du sable sur la chaussée pour faciliter la circulation automobile; demeure réservée la législation cantonale qui imposerait à l'Etat une telle

obligation. •

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.